

## **Proposta di modifica del 45 e 46 OP**

### **Art.45**

Assistenza alle famiglie

Il trattamento dei ~~detenuti e degli internati~~ **condannati** é integrato da un'azione di assistenza alle loro famiglie.

Tale azione é rivolta anche a conservare e migliorare le relazioni dei soggetti con i familiari e a rimuovere le difficoltà che possono ostacolare il reinserimento sociale.

É utilizzata, all'uopo, la collaborazione degli enti pubblici e privati qualificati nell'assistenza sociale.

### **Art.46**

Assistenza post-penitenziaria

I ~~detenuti e gli internati~~ **condannati** ricevono un particolare aiuto nel periodo di tempo che immediatamente precede la loro dimissione e per un congruo periodo a questa successivo.

Il definitivo reinserimento nella vita libera é agevolato da interventi di servizio sociale svolti anche in collaborazione con gli enti indicati nell'articolo precedente.

I dimessi affetti da gravi infermità fisiche o da infermità o anormalità psichiche sono segnalati, per la necessaria assistenza, anche agli organi preposti alla tutela della sanità pubblica.